


osservatorio

lavoro

Newsletter quindicinale



4/2002 • 11 - 24 Febbraio 2002

a cura di Arel

SOMMARIO

<i>Un nuovo rapporto sulle relazioni industriali in Europa</i> di Marco Biagi	3	
OSSERVATORIO INTERNAZIONALE ILO	5 5	
UNIONE EUROPEA	5	
L'APPROFONDIMENTO <i>Comitati Aziendali Europei: il successo di un modello</i> di Marco Biagi e Michele Tiraboschi	10	
OSSERVATORIO ITALIA	14	Newsletter quindicinale sulla legislazione e le politiche del lavoro a cura di
Atti di indirizzo politico e iniziativa legislativa Il Consiglio dei Ministri approva il DDL sugli insegnanti di Religione	14	AREL Agenzia di Ricerche e Legislazione P.za S. Andrea della Valle, 6 - Roma
Atti regolamentari e prassi amministrativa Nuova circolare dell'Agencia delle Entrate sul lavoro sommerso	15 15	Unità di Ricerca sulle politiche e la legislazione del lavoro
OSSERVATORIO PARLAMENTARE	28	Comitato scientifico Marco Biagi <i>Università di Modena e Reggio Emilia</i>
IL PUNTO <i>Lavoro, verso una nuova stagione di dialogo?</i>	32	Michele Tiraboschi <i>Università di Modena e Reggio Emilia</i>
OSSERVATORIO REGIONALE	34	
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	37	Unità di Ricerca Marco Meloni (<i>coordinatore</i>) Danila Alfano Francesca Bova Sergio Carducci Raffaella Cascioli Mariantonietta Colimberti Marco Fadda Carlo Masini Alessia Mosca
SPAZIO NEWS	42	

Con questo numero ha inizio la collaborazione dei professori Marco Biagi e Michele Tiraboschi, che si articolerà sia in contributi su argomenti specifici, sia in una riflessione sull'impianto complessivo di Osservatorio Lavoro.

Un nuovo rapporto sulle relazioni industriali in Europa

L'Agenda Sociale adottata al Vertice di Nizza del dicembre 2000 aveva sottolineato l'importanza delle relazioni industriali per portare a compimento con successo l'obiettivo strategico del vertice di Lisbona del marzo 2000: fare cioè della Unione Europea «l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica al mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, con maggiori posti di lavoro di migliore qualità ed un maggior livello di coesione sociale». Le parti sociali, in altri termini, venivano chiamate a svolgere un ruolo guida nel processo di gestione del cambiamento e di adattamento al nuovo contesto lavorativo.

A sostegno di tale processo, la Commissione aveva annunciato, già nella sua Comunicazione sulla Agenda in materia di politica sociale del 28 giugno 2000, la creazione di un Gruppo di alto livello sulle Relazioni Industriali e il cambiamento nella Unione Europea, incaricato di condurre la riflessione sulle sfide di fronte a cui si sarebbero trovate le relazioni industriali nel processo di miglioramento della loro qualità. Compito del Gruppo di alto livello sarebbe stato quello di proporre raccomandazioni ai policy-makers politici europei e alle parti sociali europee, tese a modernizzare le relazioni industriali e a massimizzare il loro contributo positivo al processo di gestione del cambiamento, suggerendo altresì specifici indicatori che dovrebbero facilitare il follow-up e la valutazione della modernizzazione nelle relazioni industriali e del loro positivo contributo alla gestione del cambiamento.

Nel gennaio 2002 il Gruppo di Alto Livello ha ufficialmente terminato i lavori e reso pubblico il Rapporto finale (d'ora in avanti: il Rapporto), che è già consultabile al sito internet del centro Studi Internazionali e Comparati della Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (http://www.economia.unimo.it/Centro_Studi_Intern/Adapt.htm).

Coerentemente con le indicazioni contenute nella Agenda sociale il Rapporto si incarica di indicare come le relazioni industriali possano contribuire a rispondere a tutte le principali sfide che l'Europa è chiamata ad affrontare: la globalizzazione, l'allargamento della Unione Europea, l'Unione Monetaria, l'innovazione tecnologica e la transizione a una economia basata sulla conoscenza, il mutamento del mercato del lavoro, il cambiamento demografico e i nuovi equilibri tra famiglia, lavoro e istruzione. Sebbene con formule spesso problematiche, nella consapevolezza della complessità delle questioni affrontate, il Gruppo di Alto livello ha dunque cercato di delineare i modi in cui gli attori delle relazioni industriali, ma anche i Governi nazionali, la Commissione e altri policy-makers, possono rispondere alle sfide appena menzionate e svolgere un ruolo trainante nella prospettiva della modernizzazione attraverso un significativo dialogo sociale, una maggiore partecipazione e una rinnovata partnership.

Da questo specifico punto di vista, il Rapporto del Gruppo di alto livello rappresenta un tentativo di approfondimento di quanto già emerso dal Rapporto della Commissione Europea sulle Relazioni Industriali del marzo 2000 ¹, che forniva una sorta di fotografia dello stato delle relazioni industriali in Europa. Ed in effetti, sulla scorta del mandato ricevuto, il Gruppo di Alto Livello non esita a formulare valutazioni di merito e giudizi di valore, nonché a proporre raccomandazioni agli attori delle relazioni industriali chiamati a gestire il processo di cambiamento in Europa.

¹ COM(2000) 113 final.

In questa prospettiva, il Rapporto cerca di indicare:

- 1) quale sarà il ruolo delle relazioni industriali nel nuovo contesto di una economia della conoscenza e quali partnership nuove o rinnovate saranno necessarie per gestire con successo il cambiamento, visto l'emergere di nuove forme di governance;
- 2) quale sarà la portata e il contenuto delle relazioni industriali in una economia della conoscenza, e segnatamente quali saranno le nuove priorità e i nuovi temi che dovranno essere affrontati, in vista di un miglioramento della qualità delle relazioni industriali e di un loro positivo contributo alla gestione del cambiamento, anche nella prospettiva dell'allargamento della Unione Europea;
- 3) quali strutture e procedure contribuiranno meglio a innalzare la qualità delle relazioni industriali e in che modo tali strutture e procedure possono essere implementate efficacemente a livello europeo.

Ripercorrendone brevemente la struttura, oltre alla introduzione, alle conclusioni e all'executive summary, il Rapporto è composto da una prima sezione volta a identificare le diverse sfide per le relazioni industriali e a segnalarne il grado di priorità. Ad essa seguono tre ulteriori sezioni portanti che rappresentano il nucleo centrale del Rapporto.

Un primo capitolo, che rappresenta il primo pilastro del Rapporto, affronta la questione di come rinnovare l'agenda europea delle relazioni industriali. In esso viene delineato un quadro generale degli strumenti utilizzabili dagli attori delle relazioni industriali per rafforzare la competitività e l'innovazione, ma anche per conseguire l'obiettivo della coesione sociale. I temi trattati in questa sede attengono alla flessibilità salariale, all'apprendimento permanente e alla formazione di competenze specifiche, alle nuove forme contrattuali e di organizzazione del lavoro, alla politica di genere, alla protezione e inclusione sociale anche in funzione del processo di adeguamento dei Paesi candidati.

Un secondo capitolo analizza i rapporti tra relazioni industriali e Governance. In esso viene discussa sia la connessione tra contrattazione collettiva e dialogo sociale sia l'interazione tra attori delle relazioni industriali e politiche nazionali del lavoro e della occupazione. Sotto il primo profilo, coincidente con i rapporti bilaterali, vengono delineati compiti e funzioni della contrattazione collettiva a livello locale e nazionale di categoria e le relative interrelazioni con il livello comunitario. Nella seconda prospettiva viene delineato un nuovo approccio al tripartitismo, nella sua dimensione locale, nazionale ed europea.

Il terzo ed ultimo pilastro che sorregge il nucleo centrale del rapporto affronta infine la questione cruciale di come migliorare il ruolo delle relazioni industriali nella Unione Europea e si articola a sua volta in cinque segmenti: 1) come potenziare i processi in materia di relazioni industriali a livello europeo; 2) come rafforzare gli strumenti delle relazioni industriali a livello europeo; 3) come attivare in processo di benchmarking della qualità delle relazioni industriali; 4) come sfruttare le sinergie; 5) come garantire un approccio completo nei confronti del cambiamento.

Attingendo alle prassi e alle tendenze presenti nei diversi Paesi e nella Unione Europea per far fronte alle sfide della modernizzazione, il Rapporto elabora i contenuti possibili di una nuova agenda per le relazioni industriali, che si può sviluppare a livello europeo, nazionale e locale. Uno sforzo particolare è diretto a evidenziare come le relazioni industriali, condotte a livello europeo, possono migliorare la gestione del cambiamento rinnovando i contenuti e gli strumenti a disposizione e rafforzando responsabilità, sensibilità e rappresentanza: con la razionalizzazione delle procedure di consultazione e concertazione, creando un unico Comitato al più alto livello politico; con lo sviluppo del dialogo sociale bilaterale, facendo pieno ricorso ad una vasta gamma di strumenti sulla scorta di un programma di lavoro congiunto; con l'incentivazione del dialogo sociale di categoria, come potente strumento per affrontare problemi specifici e realizzare lo scambio di best practices; con l'offerta di nuovi mezzi a sostegno del dialogo sociale, mezzi particolarmente necessari nei Paesi candidati.

Al di là dei singoli contenuti, è evidente come il Rapporto presupponga una scelta di campo, che è quella di cambiare le relazioni industriali. A gli attori delle relazioni industriali, ai Governi nazionali, alla Commissione e in generale ai policy-makers spetta ora il compito di mettere a frutto, nel rispetto delle diversità nazionali, che sono poi la ricchezza della Europa, le proposte innovative, certamente tali da suscitare forti perplessità oltre che apprezzabili consensi, formulate dal Gruppo di Alta Riflessione.

Marco Biagi

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE

ILO (Organizzazione Mondiale del Lavoro)

283ª SESSIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'OIL

Si svolgerà a Ginevra, dal 7 al 22 marzo 2002, la 283a Sessione di lavoro del Consiglio di Amministrazione dell'OIL. L'ordine del giorno prevede un fitto calendario dei lavori che si articoleranno in sedute settoriali, delle 8 commissioni e gruppi di lavoro, ed in sedute plenarie.

Tra le decisioni da assumere vi sarà anche quella della convocazione della 92a Conferenza dell'OIL, prevista per il 1° giugno 2004.

<http://www.ilo.org/public/french/standards/reIm/gb/docs/gb283/index.htm>

UNIONE EUROPEA

CONFERENZA: "L'OCCUPAZIONE IN EUROPA: DA LUSSEMBURGO A BARCELLONA"

Si è svolta a Madrid il 12 febbraio scorso la Conferenza su "L'occupazione in Europa: da Lussemburgo a Barcellona" organizzata dalla Presidenza spagnola del Consiglio Lavoro e Affari sociali e finalizzata alla preparazione del Consiglio europeo di Barcellona. La Conferenza, alla quale hanno preso parte rappresentanti istituzionali e parti sociali dell'Unione europea oltre che diversi ministri degli Stati membri, ha trattato diversi temi, quali: apprendistato e flessibilità, occupazione e attività imprenditoriali, ammodernamento dell'organizzazione del lavoro, pari opportunità, dimensione regionale delle politiche attive del lavoro.

Dai lavori è emerso un bilancio positivo delle politiche comunitarie per l'occupazione; in particolare si è evidenziato che dopo il Consiglio europeo di Lussemburgo (1997) sono stati creati oltre otto milioni di posti di lavoro. Inoltre è stata sottolineata la necessità di rafforzare l'impegno per la formazione, di migliorare i sistemi di protezione sociale, di semplificare i mercati del lavoro ed i relativi sistemi di gestione, di sviluppare la parità delle condizioni di lavoro e di promuovere l'armonizzazione e l'integrazione delle politiche e degli obiettivi economico-sociali degli Stati membri. La Commissione, infine, contribuirà alla revisione della strategia europea dell'occupazione in programma al Consiglio di Barcellona attraverso tre linee direttrici: 1) aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e promuovere l'invecchiamento dinamico; 2) anticipare il cambiamento con un approccio dinamico degli aspetti sociali della ristrutturazione delle imprese; 3) realizzare un piano d'azione in materia di competenze e mobilità.

<http://www.ue2002.es/principal.asp?opcion=1&subopcion=1&idioma=frances>

RELAZIONI ANNUALI DELLA COMMISSIONE SULL'ATTIVITÀ DEL COMITATO CONSULTIVO PER LA SICUREZZA, L'IGIENE E LA TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

La Commissione ha adottato le relazioni sull'attività del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro. I documenti sono relativi alle attività svolte dal Comitato negli anni 1999 (24a relazione) e 2000 (25a relazione).

Il Comitato, organo consultivo permanente che assiste la Commissione nella preparazione e nell'attuazione di iniziative di settore, è composto da rappresentanti, per ciascuno Stato membro, di governo, organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni dei datori di lavoro, ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

I suoi compiti sono quelli di: procedere, sulla base delle informazioni ricevute, a scambi d'idee e di esperienze sulle normative vigenti o previste; contribuire ad un'impostazione comune per la soluzione dei problemi d'igiene e sicurezza del lavoro ed alla definizione delle priorità comunitarie nel settore; segnalare alla Commissione i settori in cui si rendono necessarie l'acquisizione di nuove conoscenze e l'impostazione di opportune iniziative di formazione professionale e di ricerca; definire, nell'ambito dei programmi d'azione comunitari e in collaborazione con l'Organo permanente per l'igiene e la sicurezza del lavoro nelle miniere di carbone, criteri ed obiettivi della lotta contro i rischi d'infortunio sul lavoro ed i pericoli per la salute in azienda; contribuire ad informare delle iniziative comunitarie le amministrazioni nazionali e le organizzazioni di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, al fine d'incentivarne la cooperazione e di stimolarne le attività di scambio delle esperienze e la definizione di buone prassi.

[Relazione della Commissione - 24a relazione annuale d'attività del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro - 1999 - COM(2002) 66 def. del 14/02/2002]

[Relazione della Commissione - 25a relazione annuale d'attività del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro - 2000 - COM(2002) 52 def. del 15/02/2002]

http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/com/rpt/2002/com2002_0066it01.pdf

http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/com/rpt/2002/com2002_0052it01.pdf

PIANO D'AZIONE DELLA COMMISSIONE IN MATERIA DI COMPETENZE E MOBILITÀ DEI LAVORATORI

La Commissione ha adottato il "Piano d'azione sulle competenze e la mobilità", traendo spunto dalla comunicazione sui nuovi mercati del lavoro europei, dalle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma e dai lavori della Task force d'alto livello sulle competenze e la mobilità.

Il Piano d'azione è volto a rendere aperti e accessibili tutti i mercati europei, attraverso l'individuazione dei seguenti obiettivi ed azioni:

- 1) Accrescere la mobilità occupazionale e lo sviluppo delle competenze, attraverso:
 - l'adeguamento dei sistemi d'istruzione alle esigenze del mercato del lavoro, dei quali deve essere facilitato l'accesso a tutti;
 - l'introduzione ed il consolidamento di strategie efficaci di sviluppo delle competenze per i lavoratori, anche attraverso la formazione permanente in azienda, soprattutto a favore delle donne;
 - la riduzione degli ostacoli al riconoscimento dell'apprendimento, indipendentemente da dove sia stato acquisito e promuovendo la trasparenza e la trasferibilità delle qualifiche in Europa;
 - l'intensificazione degli sforzi negli Stati membri e nelle regioni meno avanzate a favore delle risorse umane.
- 2) Agevolare la mobilità geografica, attraverso:
 - l'eliminazione delle barriere amministrative e giuridiche ancora esistenti, soprattutto con il contributo degli Stati membri alla piena applicazione delle normative comunitarie sulla libera circola-

- zione dei lavoratori ed al coordinamento dei regimi di previdenza sociale;
 - lo sviluppo di abilità linguistiche e transculturali, favorendo l'apprendimento di due lingue europee oltre alla madrelingua, a partire dalla scuola elementare;
 - la promozione del riconoscimento delle qualifiche mediante una maggiore trasparenza nei sistemi d'istruzione e formazione;
 - lo sviluppo di una politica dell'immigrazione su scala comunitaria.
- 3) Migliorare l'informazione e la trasparenza delle opportunità lavorative, attraverso:
- l'istituzione di un sito di informazione sulla mobilità europea;
 - il potenziamento di EURES;
 - una campagna di informazione su scala europea.

È intenzione della Commissione presentare il Piano di azione al Consiglio europeo di Barcellona affinché di esso si tenga debitamente conto nel riesame della strategia europea per l'occupazione.

[Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni - Piano di azione in materia di competenze e mobilità - COM(2002)72 def. del 13/02/2002]

http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/2002/com2002_0072fr01.pdf

QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE SUI PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA PER LA POLITICA SOCIALE

La Commissione ha adottato la sua seconda Comunicazione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'agenda sociale.

Il documento - che integra la relazione annuale di sintesi destinata al Consiglio europeo di Barcellona per quanto concerne le azioni rientranti nell'agenda sociale - verrà esaminato dal Consiglio Occupazione e Affari sociali del prossimo 7 marzo.

La Comunicazione riconosce che nel 2000 la crescita dell'occupazione è stata la più forte dell'ultimo decennio (con la creazione di quasi 3 milioni di nuovi posti di lavoro, portando il tasso di occupazione al 63,2%, pari all'1% in più rispetto al 1999, ed il tasso di disoccupazione dal 9,1% all'8,2%, con una riduzione del numero di disoccupati di 1,5 milioni di unità) e che i risultati delle riforme strutturali dei mercati del lavoro europei stanno diventando visibili soprattutto per quanto concerne la più alta intensità occupazionale della crescita, la maggiore creazione di posti di lavoro in settori ad alta tecnologia e ad alta intensità di sapere e un forte afflusso di donne sul mercato del lavoro.

Ciò nonostante, viene sottolineato il permanere di debolezze strutturali come i tassi di occupazione troppo bassi per i lavoratori anziani, i forti divari di genere sia in termini di tassi di occupazione e sia in termini di retribuzione, gli elevati livelli di disoccupazione (circa 8% della forza lavoro, di cui il 3,6% interessa i disoccupati di lunga durata e il 16% i giovani) e le forti differenze regionali. Inoltre esistono forti disuguaglianze tra i diversi Paesi e tra le diverse regioni dell'Unione sia in relazione a povertà ed esclusione sociale sia in relazione alla ripartizione dei redditi.

La Comunicazione presenta poi un quadro delle misure avviate, dei risultati conseguiti e delle iniziative utili con riferimento all'Agenda per la politica sociale, la quale si trova ancora in una fase di iniziale attuazione.

[Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni - Quadro di valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dell'agenda per la politica sociale - COM(2002)89 def. del 19/02/2002]

LA DIMENSIONE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE NEGLI ORIENTAMENTI PER LE POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE 2002 NEGLI STATI MEMBRI

Il Consiglio ha emanato un parere con il quale, sottolineando che l'istruzione e la formazione permanente sono punti chiave nelle politiche comunitarie e priorità nelle politiche nazionali per l'occupazione, evidenzia che con i propri processi e strumenti contribuirà sempre più agli obiettivi di Lisbona e al processo di Lussemburgo, nonché al successo della transizione verso un'economia e una società basate sulla conoscenza.

In tal senso il Consiglio intende rafforzare la cooperazione e la sinergia, in particolare attraverso il follow-up della relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e formazione, il seguito da dare al memorandum della Commissione sull'istruzione e la formazione permanente e il piano di azione eLearning.

[Parere del Consiglio del 14 febbraio 2002 sulle questioni legate all'istruzione e alla formazione nella proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002 - GUCE C 47 DEL 21/02/2002]

http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/dat/2002/c_047/c_04720020221it00010001.pdf

IL MEDIATORE EUROPEO: LA COMMISSIONE EUROPEA CONSENTE POSSIBILI CASI DI RAZZISMO NELLE ASSUNZIONI

Il Mediatore europeo giudica insufficiente la risposta fornita dalla Commissione in relazione a presunti casi di discriminazione sulle assunzioni di persone appartenenti a minoranze etniche, a causa della loro sottorappresentanza all'interno delle amministrazioni comunitarie.

Secondo il Mediatore europeo tali presunti atteggiamenti andrebbero in contrasto con diversi atti adottati da diverse istituzioni comunitarie.

[Mediatore europeo - Comunicato stampa n°4/2002 del 20 febbraio 2002]

<http://www.euro-ombudsman.eu.int/release/it/2002-02-20.htm>

GIURISPRUDENZA

MANTENIMENTO DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E RICERCA DEL LAVORO IN ALTRO PAESE MEMBRO: LA MESSA IN DISPONIBILITÀ DEL LAVORATORE DISOCCUPATO DEVE ESSERE VALUTATA SECONDO IL DIRITTO DEL PAESE DI APPARTENENZA

La Corte di giustizia ha affermato che, secondo quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 118/96, il lavoratore disoccupato di uno Stato membro che si reca in altri Stati membri alla ricerca di lavoro conserva, per una sola volta tra due periodi di disoccupazione, il diritto per un periodo di tre mesi all'indennità di disoccupazione dello Stato di provenienza se ivi era iscritto all'Ufficio del lavoro da almeno quattro settimane prima della partenza, e se si iscrive agli Uffici del lavoro degli Stati membri in cui si reca. La norma prevede inoltre casi eccezionali di deroga e condizioni particolari per i disoccupati provenienti dal Belgio.

La Corte di Giustizia ha sentenziato che il periodo di iscrizione di almeno quattro settimane all'Ufficio del lavoro del Paese di provenienza può essere anche non ininterrotto, potendo quindi derivare anche da più periodi cumulati, e che la valutazione sulla circostanza che tale persona sia rimasta a disposizione per tale periodo deve essere effettuata in base alla normativa pertinente di detto Stato.

[Sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2002 - «Previdenza sociale - Prestazioni di disoccupazione - Presupposti del mantenimento del diritto alle prestazioni per un disoccupato che si rechi in un altro Stato membro» - Causa C-215/00]

<http://curia.eu.int/it/index.htm>

LA CORTE EUROPEA DICHIARA INADEMPIENTE LA GERMANIA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

Con sentenza del 7 febbraio 2002 la Corte di Giustizia ha dichiarato la Germania inadempiente rispetto agli obblighi posti dalla Direttiva del Consiglio 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Ciò in ragione del fatto che non viene garantito che l'obbligo di disporre di documenti contenenti una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro venga applicato in tutte le circostanze dai datori di lavoro aventi dieci lavoratori o meno.

[Corte di Giustizia della Comunità europea (Quinta Sezione), Sentenza del 7 febbraio 2002 (1) - «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/391/CEE - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro - Artt. 9, n. 1, lett. a), e 10, n. 3, lett. a) - Obbligo per il datore di lavoro di disporre di documenti contenenti una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro» - Causa C-5/00, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania]

<http://curia.eu.int/it/index.htm>

Comitati Aziendali Europei: il successo di un modello

La direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994 sui Comitati Aziendali Europei, modificata dalla direttiva 97/74/CE del 15 dicembre 1997, ha previsto la necessaria istituzione di Comitati Aziendali Europei (CAE) o, in alternativa, di una procedura che comunque assicuri l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.

La direttiva è entrata in vigore nel mese di settembre del 1996 e prevede in sostanza che le grandi società operanti nell'intera Unione Europea siano tenute a una periodica informazione e consultazione con i propri dipendenti, in una sede comune rappresentata appunto dal Comitato Aziendale Europeo, costituito da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa attraverso la stipulazione di un accordo aziendale o a livello di gruppo con la direzione centrale dell'impresa. Secondo la direttiva l'accordo deve contenere, in particolare, la composizione, il numero dei membri e la durata del CAE, la procedura di informazione, il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del CAE e le modalità di negoziazione del rinnovo alla scadenza dell'accordo. L'attività del CAE è indirizzata all'informazione e alla consultazione, rispetto alle determinazioni fondamentali dell'impresa o del gruppo di imprese ove vengono costituiti (evoluzione e prospettive delle attività aziendali, mutamenti eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, situazione economico-finanziaria, piani di investimento, situazione della produzione, riduzioni di attività, chiusura di stabilimenti e licenziamenti collettivi). I gruppi e le società multinazionali interessati dalla direttiva sono quelli con un organico di almeno 1.000 dipendenti nei paesi dell'UE, con 150 dipendenti in almeno due di questi paesi. La direttiva riguarda, secondo indagini statistiche delle organizzazioni sindacali, almeno 1.100 multinazionali, che impiegano attualmente circa 15 milioni di lavoratori. Con la direttiva sui CAE, per la prima volta, viene data rilevanza al ruolo dei lavoratori nella veste di interlocutori rispetto al management dell'impresa.

La direttiva CAE, pur rappresentando un modello di indubbio successo, nasce in realtà da un fallimento. Le parti sociali non trovarono infatti l'accordo su alcuni punti fondamentali. Eppure il loro negoziato non fu inutile, perché Commissione, Consiglio e Parlamento utilizzarono abbondantemente elementi e materiali elaborati dalle parti sociali per elaborare e

**La direttiva CAE del
22 settembre 1994
n. 94/45**

**Le imprese di
dimensioni
comunitarie**

**L'origine della
direttiva**

concretizzare la direttiva. Ciò non toglie che la direttiva CAE racchiuda in sé una maggiore capacità innovativa di quanto non si possa dire per i tre accordi inter-settoriali finora raggiunti e consolidati in altrettante direttive (congedi parentali, part-time, contratto a termine), perché ha valorizzato il dialogo tra le parti sociali ad ogni livello, sviluppando molto le intese all'interno delle singole unità aziendali.

La direttiva è stata oramai recepita in tutti gli Stati membri, seppure con alcuni significativi ritardi, e con la sola eccezione del Lussemburgo. In Italia, tuttavia, il recepimento è stato sino a oggi realizzato solo parzialmente. L'intesa interconfederale 6 novembre 1996, che ha provveduto alla trasposizione in via negoziale della direttiva, non ha infatti consentito di evitare l'apertura una procedura di infrazione contro l'Italia per recepimento incompleto della direttiva stessa, stante l'assenza di un intervento del legislatore volto a conferire efficacia erga omnes all'avviso comune. Come noto, infatti, in Italia i contratti collettivi non hanno un ambito di applicazione generalizzato e per questa ragione la Corte di Giustizia ritiene non congrua una trasposizione di direttive comunitarie affidata alla contrattazione collettiva. L'accordo interconfederale del 1996 ha dunque realizzato solo un recepimento incompleto, in ragione del suo contenuto circoscritto e del suo campo di applicazione limitato, dato che non tutti i settori professionali risultano coperti. Per superare questa situazione di stallo, il 17 gennaio 2002 le parti sociali hanno convenuto con il Governo un testo che finalmente permetterà di trasporre la direttiva 94/45/CE in conformità con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, aggiornando l'accordo interconfederale del 1996.

Sul piano metodologico si tratta di una notizia rilevante. Per la prima volta infatti il dialogo sociale ha consentito di concludere la trasposizione di una direttiva, in un clima costruttivo finalizzato alla ricerca delle tecniche migliori e comunque aderenti al nostro quadro Costituzionale. Val la pena ricordare in proposito che l'apparato sanzionatorio non comprende il ricorso all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Qualora la direzione centrale dell'impresa multinazionale non adempia all'obbligo di fornire informazioni, non si configurerà un antisindacale del datore di lavoro. Si avvierà dunque una procedura conciliativa ed in caso di infruttuoso esperimento di questa soluzione sarà il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro a sentire le parti in contraddittorio tra loro e ad intimare l'adempimento. In difetto del quale scatteranno sanzioni amministrative. Nel dialogo fecondo con i tecnici del Ministero del lavoro le parti sociali firmatarie dell'avviso comune del 1996 (Confindustria ed Abi, succeduta ad Assicredito, nonché Cgil, Cisl e Uil) hanno rinunciato ad una soluzione arbitraria con dichiarazione di inappellabilità del lodo che avrebbe urtato irrimediabilmente contro principi costituzionali.

Al di là di questa ed altre soluzioni tecniche, resta il fatto che la collaborazione fra Governo e parti sociali ha dato ottimi risultati. Si è trattato di concertazione? Oppure di dialogo sociale? Ovvero ancora di una semplice consultazione? Il punto è di sostanza. Il Governo ha accettato di confrontarsi con le parti sociali nell'esercizio traspositivo ricercando il consenso di tutti. Questa volta è andata bene, anche se non sono mancati momenti di difficoltà. In altri casi forse non si registrerà il consenso di tutti. Quel che

L'accordo interconfederale del 1996 e l'avviso comune del 2002

Un accordo coerente con il quadro costituzionale

Concertazione o dialogo sociale?

conta è di coinvolgere tutte le parti sociali su un piano di parità, restando ognuna poi libera di adottare le proprie determinazioni. Una volta chiarito che non si accettano veti, questa prima esperienza ha esaltato il senso di collaborazione al tavolo traspositivo, consentendo ad ognuno di contribuire. La trasposizione della direttiva sulla Società Europea, anch'essa densa di importanti ricadute sul versante della partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese, potrà rappresentare da questo punto di vista una ulteriore occasione per consolidare un metodo collaborativo nella trasposizione delle norme comunitarie.

Rispetto alla direttiva CAE, considerato che l'informazione transnazionale e la rappresentanza transnazionale dei lavoratori costituiscono una risposta nuova ed essenziale a fronte delle conseguenze della mondializzazione dell'economia, può essere opportuno ricordare che i primi anni di applicazione sono stati particolarmente positivi. Sul piano concreto, infatti, circa 600 gruppi di imprese di dimensioni comunitarie hanno firmato un accordo relativo alla costituzione di un Comitato Aziendale Europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori. In particolare, durante il periodo trascorso tra l'adozione della direttiva (22 settembre 1994) e la data del suo recepimento negli Stati membri (22 settembre 1996) sono stati sottoscritti ben 450 c.d. predirettiva e cioè accordi raggiunti spontaneamente tra le parti sociali prima che entrassero in vigore le prescrizioni minime contenute nelle normative nazionali di recepimento della direttiva.

Rispetto ai contenuti degli obblighi posti dalla direttiva tutti gli Stati membri prevedono l'informazione e la consultazione dei lavoratori in relazione alle circostanze più significative legate alla vita dell'impresa, quali, in particolare, l'evoluzione e le prospettive delle attività aziendali, i mutamenti eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, la chiusura di imprese o stabilimenti, licenziamenti collettivi. Oltre ad avere dato luogo a una trasposizione fedele e quasi sempre letterale degli obblighi imposti dalla direttiva, alcuni Paesi hanno leggermente allargato il contenuto degli obblighi di informazione e consultazione. In Italia, per esempio, l'obbligo di informazione preventivo per impostare i temi della riunione annuale del Comitato Aziendale Europea si estende alla materia delle pari opportunità. In Belgio è prevista invece una estensione alla materia dell'ambiente. Come nella direttiva, l'elenco degli argomenti indicati nelle legislazioni nazionali di recepimento come oggetto dell'obbligo di informazione e di consultazione non è mai limitativo.

In Italia, Francia, Spagna, Grecia, Austria e Portogallo, la normativa di recepimento della direttiva ha inoltre previsto la possibilità di formulare un parere in capo alle rappresentanze dei lavoratori qualora vi siano circostanze eccezionali. Nei Paesi Bassi le rappresentanze dei lavoratori possono formulare una opinione relativamente alle informazioni ricevute, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la consultazione.

Alcuni Stati membri (per esempio l'Irlanda e molti accordi c.d. predirettiva) stabiliscono che l'informazione e la consultazione debbano avvenire nel rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, il che presuppone uno spirito di collaborazione tra management e rappresentanze dei lavoratori. Tuttavia, anche laddove i singoli testi di trasposizione non prevedano espressamente tale obbligo, a parere della Commissione si tratta di una condizione implicita, conformemente allo spirito della direttiva e dei principi generali dell'ordinamento comunitario e degli ordinamenti nazio-

La direttiva CAE in Europa: un modello di successo

nali.

L'Austria e la Germania hanno previsto una parziale esclusione dagli obblighi di informazione e di consultazione per le imprese c.d. di tendenza (organismi politici, sindacati, ecc.). Una esclusione totale è stata invece prevista dalla legislazione svedese.

Per quanto riguarda l'organizzazione temporale della informazione e della consultazione le espressioni utilizzate nei testi nazionali di recezione della direttiva, pur dando luogo a formulazioni terminologiche diverse, si informano al principio del rispetto degli obblighi in tempo utile. In Spagna la consultazione deve avere luogo sufficientemente in tempo per essere utile. In Irlanda, Portogallo, Finlandia e Paesi Bassi l'informazione deve avere luogo al più presto possibile.

Ad eccezione del Belgio, che ha provveduto in un testo secondario, tutte le normative di recezione impongono un obbligo di riservatezza ovvero di confidenzialità in capo alla delegazione speciale di negoziazione e al Comitato Aziendale Europeo circa le informazioni ricevute. In Irlanda tale obbligo è subordinato al mandato di rappresentanza, mentre in Italia tale obbligo cessa dopo tre anni. Il diritto di ritenzione delle informazioni ritenute confidenziali da parte della direzione centrale dell'impresa è stato introdotto dalla legislazione danese, svedese, italiana, greca, irlandese, olandese, portoghese e spagnola. La Francia e l'Austria non si sono avvalse di questa possibilità, mentre la Germania non l'ha valorizzata con riferimento alla delegazione speciale di negoziazione.

In caso di violazione dell'obbligo di confidenzialità sono previste varie tipologie di sanzioni: civili in Portogallo; penali in Irlanda, Germania e Finlandia; civili e penali in Francia e Italia. Non sono invece specificate le sanzioni nella legislazione spagnola e greca.

Marco Biagi e Michele Tiraboschi

ATTI DI INDIRIZZO POLITICO E INIZIATIVA LEGISLATIVA

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE SUGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

Il Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 ha approvato un disegno di legge relativo agli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con quanto previsto dall'Intesa del 1985 tra lo Stato Italiano e la Conferenza Episcopale Italiana.

Il disegno di legge prevede anzitutto l'istituzione dei ruoli degli insegnanti di religione cattolica. E' prevista l'istituzione di due ruoli regionali articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi: il primo comprende i docenti di religione cattolica nella scuola materna ed elementare, il secondo i docenti della scuola secondaria.

L'accesso al ruolo, previsto per il 70% della consistenza complessiva degli organici di tale insegnamento, avviene sempre a seguito di un concorso, così come per tutti gli altri docenti, ma con alcune specificità che tengono conto delle particolari caratteristiche dell'insegnamento della religione cattolica. In prima applicazione è previsto un concorso riservato ai docenti che abbiano insegnato per almeno quattro anni la religione cattolica nelle scuole statali.

Il disegno di legge prevede inoltre la mobilità per la stessa materia degli insegnanti di religione cattolica tra un ciclo e l'altro di scuola e verso gli altri insegnamenti, se ne possiedano i requisiti, nel caso in cui sia revocata l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica da parte dell'ordinario diocesano.

[Disegno di Legge "Norme sugli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado", approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 febbraio 2002]

http://www.istruzione.it/news/comunicati/2002/allegati/insegnanti_religione.doc

ATTI REGOLAMENTARI E PRASSI AMMINISTRATIVA

EMERSIONE DEL LAVORO NERO

ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL LAVORO SOMMERSO

Una nuova circolare dell'Agazia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'emersione del cosiddetto "lavoro sommerso" (legge 18 ottobre 2001, n. 383), a seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2002 e dopo la delibera Cipe del 15 novembre 2001 (n. 100/2001, pubblicata in GU n. 41 del 18-2-2002) che dirama le linee guida del programma d'emersione.

La circolare precisa che:

- il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, inizialmente fissato al 30 novembre 2001, e successivamente prorogato al 28 febbraio 2002 dall'articolo 21, comma 1-bis, lettera a), della legge n. 409 del 2001, è stato definitivamente fissato al 30 giugno 2002 dall'articolo 9, comma 15, della legge finanziaria per il 2002. Il termine ultimo deve intendersi prorogato al 1° luglio 2002, cadendo il 30 giugno 2002 in un giorno festivo;
- la sanatoria per il 2001 riguarda anche l'Iva e le ritenute.

[Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17 del 11/02/2002]

http://www.agenziaentrate.it/documentazione/circolari/circ17_feb_2002.htm

CREDITI D'IMPOSTA E INCENTIVAZIONI ALLE IMPRESE

CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO ELETTRONICO: MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE

Un Decreto del Ministero delle Attività Produttive indica le modalità di utilizzazione del credito di imposta erogabile a fronte di investimenti nel settore del commercio elettronico.

Il Decreto precisa che:

- tale credito non è cumulabile con l'altra agevolazione disposta a favore dei settori tessili, abbigliamento e calzature;
- non è rimborsabile e può essere utilizzato in compensazione con debiti fiscali e contributivi nell'ambito del modello F24.

[Ministero delle Attività Produttive, Decreto ministeriale del 27/11/2001 in G.U. 19 febbraio 2002, n. 42]

DOMANDA PER I CONTRIBUTI PER LE EMITTENTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 45, L. 448/1998

Un Decreto del Ministero delle Comunicazioni stabilisce che le emittenti locali titolari di concessione che vogliono beneficiare del contributo previsto dall'art. 45 della legge 448/1998 devono presentare apposita domanda, via fax o raccomandata, entro il giorno 23 marzo 2002 al Comitato regionale per la comunicazione o, se questo non costituito, a quello per i servizi radiotelevisivi.

Quale criterio per accedere al beneficio è stato stabilito che ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli altri bacini televisivi in cui venga raggiunta una popolazione non inferiore al 70% di quella residente nel territorio della regione irradiata.

La domanda deve contenere una dichiarazione di responsabilità circa la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e dei canoni di concessione.

[Ministero delle Comunicazioni, Decreto ministeriale del 31/01/2002]

AGENZIA DELLE ENTRATE: DEDUZIONE PER TUTTI I SOCI DELLE COOPERATIVE AUTOTRASPORTO E NON SOLO PER QUELLI IN TRASFERTA

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 39/E dell'11 febbraio 2002, chiarisce che il bonus forfetario ex articolo 62, legge 342/2000 spettante per le spese sostenute dai dipendenti fuori del territorio comunale (pari a euro 56,81 - lire 110.000 - al giorno elevate a euro 92,96 - L. 180.000 - per le trasferte all'estero) deve essere ripartito tra tutti i soci lavoratori delle cooperative di trasporto che percepiscono compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e non solo ai soci inviati in trasferta.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 39 del 11/02/2002]

NO AL CUMULO DELLE DETRAZIONI PER TRASFERIMENTO NEL LUOGO DI LAVORO E PER CONTRATTO DI LOCAZIONE. RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione 44 del 14 febbraio 2002, ha affermato la non cumulabilità delle detrazioni d'imposta contenute nell'articolo 13-ter, D.P.R. 917/86, ai commi 1 (stipula di contratti di locazione concordati - legge 431/1999) e 1-bis (contratto di affitto per trasferimento di residenza nel luogo di lavoro). Le detrazioni possono, peraltro, essere fruito anche nel medesimo periodo d'imposta, allorché il contribuente si sia trovato in entrambe le situazioni in momenti non coincidenti. Quanto, infine, alla detrazione per contratto di locazione, l'Agenzia chiarisce che la stessa è usufruibile dai soli soggetti intestatari del contratto e titolari di un rapporto di lavoro dipendente.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 44 del 14/02/2002]

<http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/JFrameIdentificativi.html?LKPGM=ID&LKINI=S&LKNEW=S>

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

RIVALUTATO L'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ. IN GAZZETTA IL DECRETO DEL MINISTRO DEL WELFARE

Un Decreto ministeriale, adottato il 3 dicembre 2002 ed ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, indica i nuovi importi mensili, rivalutati in base alla variazione Istat dei prezzi al consumo, dell'assegno di incollocabilità spettante ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale non sono in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.

I nuovi importi:

- dal 1° luglio 2000: 190,06 euro mensili (368.000 lire)
- dal 1° luglio 2001: 195,22 euro mensili (378.000 lire).

[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto ministeriale del 03/12/2001 in G.U. 20 febbraio 2002, n. 43]

http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2002-02-20&redazione=02A01564&numgu=43&progpag=2&sw1=0&numprov=0

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

DECRETI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 novembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.M. Pezzi meccanici per acquedotti, unità di Salerno. [Decreto n. 30514, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 21 novembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB SAE, dal 1 novembre 2000 ABB Trasmissione e distribuzione, unità di Milano. [Decreto n. 30515, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 21 novembre 2001. Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Conti Editore, unità di S. Lazzaro Di Savena. [Decreto n. 30516, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 21 novembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrania, unità di Cairo Montenotte - frazione Ferrania. [Decreto n. 30517, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 21 novembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Site, unità di Avelino, Benevento, Campobasso, Casagiove, Lusciano, Roma, San Vitaliano e Teramo. [Decreto n. 30520, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 21 novembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Site, unità di Gorizia, Latina, Reggio-Emilia, Trieste, Udine e Vazia. [Decreto n. 30521, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cuisine soc. cooperativa a r.l., unità di Ghilarza, Iglesias, Nurallao, San Vito dei Normanni e Zollino. [Decreto n. 30531, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Reno De Medici, unità di Cirie'. [Decreto n. 30532, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, unità di Macchiarèdu Grogastu. [Decreto n. 30533, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Fusioni e lavorazioni tecnologiche, unità di Riese Pio X. [Decreto n. 30534, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Apierre, unità di Pessano con Bornago. [Decreto n. 30535, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. società Bagnoli, unità di Cantiere Bagnoli. [Decreto n. 30536, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. società Bagnoli, unità di Cantiere Bagnoli. [Decreto n. 30537, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, unità di Macchiarèdu Grogastu. [Decreto n. 30538] [GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione: area del comune di Salerno - zona Alto Sarno, imprese impegnate nei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di depurazione e reti di collettori della zona Alto Sarno. Progetto P.S. n. 3/143 B - Il lotto. [Decreto n. 30556, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Linea Sprint, unità di Treviglio. [Decreto n. 30557, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Voith Riva Hydro, unità di Cinisello Balsamo. [Decreto n. 30558, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Telecom Italia, unità nazionali. [Decreto n. 30560, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Ca.Di. Unipersonale, unità di Firenze. [Decreto n. 30561, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpitel, unità di Aosta, Genova, Imperia, Moncalieri, Nucetto e Settimo Torinese. [Decreto n. 30564, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpitel, unità di Frosinone, Pomezia, Rieti e Roma. [Decreto n. 30565, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CEIT Impianti, unità di Ancona, Fermo, Macerata, Trento e Verona. [Decreto n. 30566, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sieti, unità di Massafra, Mirandola/Campogalliano e Reggio Emilia. [Decreto n. 30567, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verpan, unità di Abbiadegrasso e Vinovo. [Decreto n. 30568, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-ter, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flexider, unità di Torino. [Decreto n. 30569, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Il Popolo, unità di Roma. [Decreto n. 30570, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Veronesi, unità di Verona. [Decreto n. 30571, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondeco, unità di Battipaglia. [Decreto n. 30572, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bongioanni servizi, unità di Fossano. [Decreto n. 30573, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parmalat, unità di Capaccio e Collecchio. [Decreto n. 30575, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telecom Italia, unità nazionali. [Decreto n. 30576, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linea sprint, unità di Treviglio. [Decreto n. 30577, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voith Riva Hydro, unità di Cinisello Balsamo. [Decreto n. 30578, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alto Lazio, unità di Viterbo. [Decreto n. 30579, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Novarese, unità di Novara. [Decreto n. 30580, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.P.I.S., unità di S. Egidio del Monte Albino. [Decreto n. 30581, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zeta C, unità di Ceggia. [Decreto n. 30582, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Elettrometallurgica, unità di Cuorgne'. [Decreto n. 30583, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Liri industriale, unità di Nichelino e Pont Canavese. [Decreto n. 30584, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquafil, unità di Arco. [Decreto n. 30586, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salice Tecno, unità di Anagni, Ivrea e Torino. [Decreto n. 30587, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ABC MASK, unità di Latisana. [Decreto n. 30588, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.S. - Legatoria editoriale Scarrone, unità di Grugliasco. [Decreto n. 30589, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria Parella, unità di Grugliasco. [Decreto n. 30590, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 21 novembre 2001. Modifica al Decreto direttoriale n. 30286 del 28 agosto 2001, relativo all'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Sebe, in Roma. [Decreto n. 30522, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 21 novembre 2001. Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. L'Unione Sarda, unità di Cagliari. [Decreto n. 30523, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 26 novembre 2001. Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Periodici San Paolo, unità di Milano e uffici periferici nazionali. [Decreto n. 30525, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annalisa Production, unità di Castrovillari. [Decreto n. 30527, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamborghini Oleodinamica, unità di Argelato. [Decreto n. 30528, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtellina, unità di Bergamo, Caiolo, Canegrate, Castellanza, Castelletto Cervo, Cesena, Crespellano, Erba, Latiano, Levata di Curtatone, Marcianise, Melpignano, Modena, Monopoli, Napoli, Noceto, Pagani e San Mauro Torinese. [Decreto n. 30529, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. S.E.P. società edizioni e pubblicazioni "Il Secolo XIX", unità di Genova p.zza Picca Pietra, 21. [Decreto n. 30530, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Novarese, in Novara. [Decreto n. 30547, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. L'Elettrometallurgica, in Cuorgne'. [Decreto n. 30548, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Proroga del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Fondecò, in Battipaglia. [Decreto n. 30549, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Accertamento della condizione di crisi aziendale, legge n. 416/1981, della S.r.l. Il Popolo, unità di Roma. [Decreto n. 30550, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ca.Di. Unipersonale, unità di Firenze. [Decreto n. 30551, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Parmalat, unità di Capaccio e Collecchio. [Decreto n. 30552, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Eurolat - Gruppo Parmalat, unità di Vigliena e Lodi. [Decreto n. 30553, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione: imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli lotto 3.1. Area del comune di Caserta. [Decreto n. 30554, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione: imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli lotto 3.2. Area del comune di Caserta. [Decreto n. 30555, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fryland, unità di Pregnana Milanese. [Decreto n. 30591, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per Area del comune di Salerno - zona Alto Sarno. Imprese impegnate nei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di depurazione e reti di collettori della zona Alto Sarno. Progetto P.S. 3/143 B - Il lotto. [Decreto n. 30594, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reno De Medici, unità di Ciriè. [Decreto n. 30539, in GU n. 41 del 18-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apierre, unità di Pesano con Bornago. [Decreto n. 30540, in GU n. 41 del 18-2-2002]

DECRETO 28 novembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fusioni e lavorazioni tecnologiche, unità di Riese Pio X. [Decreto n. 30541, in GU n. 41 del 18-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Liri Industriale, unità di Nichelino e Pont Canavese. [Decreto n. 30542, in GU n. 41 del 18-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Aquafil, unità di Arco. [Decreto n. 30543, in GU n. 41 del 18-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Officine ferroviarie veronesi, unità di Verona. [Decreto n. 30544, in GU n. 41 del 18-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Zeta C., unità di Ceggia. [Decreto n. 30545, in GU n. 41 del 18-2-2002]

DECRETO 30 novembre 2001. Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. S.A.P.I.S., unità di S. Egidio del Monte Albino. [Decreto n. 30546, in GU n. 41 del 18-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli lotto 3.2 - Area del comune di Caserta. [Decreto n. 30595, in GU n. 41 del 18-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli lotto 3.1 - Area del comune di Caserta. [Decreto n. 30596, in GU n. 41 del 18-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolat - Gruppo Parmalat, unità di Vigliena. [Decreto n. 30597, in GU n. 41 del 18-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolat - Gruppo Parmalat, unità di Lodi. [Decreto n. 30598, in GU n. 41 del 18-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla "S.p.a. Officine Metallurgiche G. Cornaglia", unità di Beinasco. [Decreto n. 30607, in GU n. 42 del 19-2-2002]

DECRETO 10 dicembre 2001. Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - area del comune di Napoli - imprese impegnate nella realizzazione del depuratore Napoli-est e rete collettori - progetto PS3/145. [Decreto n. 30599, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 10 dicembre 2001. Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - imprese impegnate nei lavori di realizzazione del corpo stradale e delle opere di due tratti di linea a doppio binario compresi tra le stazioni di San Filippo del Mela e Villafranca Tirrena della linea Palermo - Messina tra le progressive di progetto km 7+550 e km 10+330 circa e fra il km 11+300 e il km 12+800 circa. Area del comune di Messina. [Decreto n. 30600, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 10 dicembre 2001. Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - imprese impegnate nei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo - Messina nel tratto compreso tra le stazioni di Messina e Villafranca Tirrena, galleria dei Peloritani. [Decreto n. 30601, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 10 dicembre 2001. Annullamento parziale dell'approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della G.B. Mancini S.r.l., unità di Sora. [Decreto n. 30602, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 10 dicembre 2001. Annullamento parziale dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della Sae Rebosio ora Abb Trasmissione e Distribuzione S.p.a., unità di Lecco. [Decreto n. 30603, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alpi S.p.a., unità di località Tossino Modigliana, stabilimento Linteco, stabilimento Legno-Modigliana. [Decreto n. 30605, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lear Corporation Italia S.p.a., unità di Pesaro. [Decreto n. 30606, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Abruzzo Manifatture S.r.l., unità di Controguerra. [Decreto n. 30613, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla IN.CO.T. S.r.l., unità di S. Leo zona industriale Reggio Calabria. [Decreto n. 30614, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per imprese impegnate nei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo - Messina nel tratto compreso tra le stazioni di Messina e Villafranca Tirrena, galleria dei Peloritani. Area del comune di Messina. [Decreto n. 30615, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per imprese impegnate nei lavori di realizzazione del corpo stradale e delle opere di due tratti di linea a doppio binario compresi tra le stazioni di San Filippo del Mela e Villafranca Tirrena della linea Palermo-Messina tra le progressive di progetto km 7+550 e km 10+330 circa e fra il km 11+300 e il km 12+800 circa. Area del comune di Messina. [Decreto n. 30616, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Napoli - imprese impegnate nella realizzazione del depuratore Napoli-est e rete collettori - progetto PS3/145. [Decreto n. 30617, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Centro preparazione stampa, unità di Roma. [Decreto n. 30618, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Abete industria poligrafica, unità di Roma. [Decreto n. 30619, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-ter, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Entreprise, unità di Viareggio. [Decreto n. 30620, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 19 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.B. Mancini, unità di Sora. [Decreto n. 30621, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Sasatex, unità di Biassono e Sarego. [Decreto n. 30624, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla House arredamenti di Alfio Ceccarani società individuale, unità di Formello. [Decreto n. 30625, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderius, unità di Cormano, Prata e Sant'Angelo in Lizzola. [Decreto n. 30626, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-ter, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, unità di Solbiate Arno. [Decreto n. 30628, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale, unità di Roma. [Decreto n. 30630, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale, unità di Milano e Roma. [Decreto n. 30631, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintel, unità di Ardea, Cassino, Foggia, Marcianise e Potenza. [Decreto n. 30632, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bongioanni legno, unità di Cuneo. [Decreto n. 30633, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telco I.C. italiana, unità di Alessandria. [Decreto n. 30634, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Serom, unità di Roma. [Decreto n. 30636, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzoni Pietro, unità di Avezzano, Aymavilles, Bari, Bazzano, Borgo San Lorenzo, Foggia, Foligno, Gorle, Lecco, Livorno, Marcellinara, Novi Ligure, Nuoro, Palmi, Piacenza, Portoferraio, Rende, Rogolo, Roma, S. Vito dei Normanni, San Vincenzo, Sassari, Selargius, Sesto Fiorentino, Terni, Torino e Vigano di Gaggiano. [Decreto n. 30637, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Annullamento parziale del programma di ristrutturazione aziendale per legge n. 223/1991, della S.p.a. Sielte, unità di Agrigento, Altavilla Vicentina, Bari, Cagliari, Catanzaro, Catanzaro-Lamezia Terme, Città S. Angelo, Cosenza, Foggia, Gazzi, Montefiascone, Napoli, Novate Milanese, Oristano, Palermo, Reggio Calabria, Roma - via Ponte delle VII Miglia, 223, Salerno, San Gregorio di Catania, Sassari, Sulmona, Tavo di Vigodarzere, Torino, Trapani e Vigliano Biellese. [Decreto n. 30639, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. I.R.C. Industrie riunite confezioni, unità di Napoli. [Decreto n. 30640, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. I.C.A., unità di Napoli. [Decreto n. 30641, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Trust, unità di Asti. [Decreto n. 30642, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Aries, unità di Beinasco. [Decreto n. 30643, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., unità di Santa Maria a Vico. [Decreto n. 30644, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Commerciale internazionale agricola C.I.A., unità di Viggiano - Grumento Nova. [Decreto n. 30645, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 27 dicembre 2001. Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, unità di Agrigento, Altavilla Vicentina, Bari, Cagliari, Catanzaro - Catanzaro Lamezia Terme, Città S. Angelo, Cosenza, Foggia, Gazzi, Montefiascone, Napoli, Novate Milanese, Oristano, Palermo, Reggio Calabria, Roma - via Ponte delle VII Miglia n. 223 - Direzione generale via Lamaro n. 15, Salerno, Sulmona, Sassari, San Gregorio di Catania, Vigliano Biellese, Torino e Trapani. [Decreto n. 30646, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 27 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Commerciale internazionale agricola C.I.A., unità di Viggiano - Grumento Nova. [Decreto n. 30652, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 27 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. - Industrie riunite confezioni, unità di Napoli. [Decreto n. 30647, in GU n. 45 del 22-2-2002]

DECRETO 27 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., unità di Napoli. [Decreto n. 30648, in GU n. 45 del 22-2-2002]

DECRETO 27 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trust, unità di Asti. [Decreto n. 30649, in GU n. 45 del 22-2-2002]

DECRETO 27 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aries, unità di Beinasco. [Decreto n. 30650, in GU n. 45 del 22-2-2002]

DECRETO 27 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., unità di S. Maria a Vico. [Decreto n. 30651, in GU n. 45 del 22-2-2002]

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

DECRETI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 novembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Pulisan, unità di pulizia c/o Breda costruzioni ferroviarie S.p.a., unità di Matera. [Decreto n. 30518, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 21 novembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Pulisan, unità di pulizia c/o Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a., unità di Matera. [Decreto n. 30519, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Modifica al Decreto direttoriale n. 29236 del 12 dicembre 2000 relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, dal 1 settembre 2000 Valtellina, unità di Marcanise. [Decreto n. 30562, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Modifica al Decreto direttoriale n. 28847 del 19 settembre 2000 relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, dal 1 settembre 2000 Valtellina, unità di Marcanise. [Decreto n. 30563, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Me.As International, unità di Cosenza e Paola. [Decreto n. 30585, in GU n. 35 del 11-2-2002]

DECRETO 26 novembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucina Sud Mensa c/o Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a., unità di Matera. [Decreto n. 30526, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Argento e Oro, unità di Palermo. [Decreto n. 30592, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 7 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saturno, unità di Grugliasco. [Decreto n. 30593, in GU n. 40 del 16-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla "S.c. a r.l. All Service", unità di Gioia Tauro. [Decreto n. 30610, in GU n. 42 del 19-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla "S.p.a. Venturini & C.", unità di Bazzano. [Decreto n. 30609, in GU n. 42 del 19-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla "S.p.a. E. Stancampiano", unità di Palermo. [Decreto n. 30608, in GU n. 42 del 19-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucy An, unità di Sant'Egidio alla Vibrata. [Decreto n. 30611, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 17 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, unità di Catanzaro, Lamezia Terme, Cosenza, Paola, Sibari, Crotone e Reggio Calabria. [Decreto n. 30612, in GU n. 43 del 20-2-2002]

DECRETO 19 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biomedica Foscama, unità di Ferentino. [Decreto n. 30622, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 19 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Manifattura di Galliate S.n.c. di Pellegrini & C., unità di Galliate. [Decreto n. 30623, in GU n. 44 del 21-2-2002]

DECRETO 21 dicembre 2001. Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2, unità di Civitella di Romagna - Fraz. Cusercoli. [Decreto n. 30627, in GU n. 44 del 21-2-2002]

VARIE

IL GARANTE INVITA LA PA A ADOTTARE I REGOLAMENTI IN MATERIA DI RISPETTO DELLA PRIVACY

Con una segnalazione al Governo e ad altre amministrazioni pubbliche il Garante ha invitato l'intera PA a conformare i suoi trattamenti di dati particolari alla legge sulla privacy: infatti le varie amministrazioni pubbliche che non hanno adeguato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari alla normativa intervenuta nel 1999 (D.Lgs. 135/1999 sulla privacy nell'ambito dei rapporti pubblici) violano i diritti degli interessati e rischiano il blocco o il divieto di tali operazioni. I dati sensibili (salute, etnia, convinzioni religiose, appartenenze politiche etc.) di innumerevoli cittadini sono trattati presso vari Ministeri ed enti anche locali senza alcune delle necessarie garanzie e la diffusione del fenomeno è tale anche da esporre il nostro Paese ai rischi di gravi violazioni della disciplina comunitaria. In ogni caso chi abbia subito danni potrà far valere i propri diritti nelle sedi competenti.

Inoltre il Garante ha indicato le linee-guida alle quali le pubbliche amministrazioni devono uniformarsi nella predisposizione dei regolamenti, previsti dalla legge sulla privacy, che sono necessari per poter ritenere leciti i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari, precisando che essi devono contenere una scrupolosa ricognizione di tutte le attività materiali che si intendono svolgere in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico per le quali i dati vengono raccolti ed utilizzati. Non sono, quindi, sufficienti l'indicazione di macro-tipologie di dati e le descrizioni generiche del loro impiego.

[Garante per la protezione dei dati personali, News-letter del 03/02/2002]

<http://www.garanteprivacy.it/garante/frontdoor/1,1003,,00.html?LANG=1>

Camera dei deputati

XI COMMISSIONE (Lavoro pubblico e privato)

Attività della Commissione

COMITATI AZIENDALI EUROPEI. INIZIA L'ESAME DEL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA

20 febbraio 2002 - Presidenza del presidente Domenico Benedetti Valentini - Interviene il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Learco Saporito.

Andrea Di Teodoro (FI), relatore, illustra lo schema di decreto che riprende i contenuti dell'accordo interconfederale del 6 novembre 1996 stipulato tra Confindustria e Assicredito, da un lato, e CGIL, CISL e UIL, dall'altro. Le modifiche e le integrazioni rispetto all'accordo derivano dalla necessità di tenere conto del principio e criterio direttivo di delega e dei rilievi mossi dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora del 6 aprile 2001.

Gli articoli 1, 2 e 3 disciplinano l'istituzione di un Comitato aziendale europeo (CAE), quale organo di informazione e di consultazione o di una procedura intesa ai medesimi fini: in ogni impresa di dimensione comunitaria, che impieghi cioè almeno mille lavoratori negli Stati membri, nonché 150 o più lavoratori in ciascuno di almeno 2 degli Stati membri; in ogni gruppo di imprese comunitaria. Qualora l'impresa sia di dimensione comunitaria e faccia parte di un gruppo di dimensione comunitaria, il CAE - ovvero, si dovrebbe intendere, la procedura per l'informazione e la consultazione - viene istituito a livello del gruppo, salvo diverso apporto. I poteri e le competenze dei CAE e la portata per le procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori riguardano tutte le unità produttive situate negli Stati membri.

L'articolo 2, comma 5, specifica che i limiti prescritti per i dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. Utilizzando la possibilità offerta dalla direttiva di effettuare il calcolo in base alle legislazioni e/o alle prassi nazionali, lo schema in esame prevede che: i lavoratori con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato siano computati nella misura del numero medio ponderato mensile della metà dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi due anni; i lavoratori a tempo parziale siano computati proporzionalmente all'attività svolta ai

sensi del decreto legislativo n. 61 del 2000; siano esclusi i lavoratori in prova e a domicilio. In base all'articolo 4, la responsabilità dell'istituzione di un CAE o di una procedura per l'informazione e la consultazione è a carico della direzione centrale.

Gli articoli 5-8 disciplinano le modalità per l'istituzione del CAE o di una procedura per l'informazione e la consultazione. L'iniziativa può essere assunta dalla direzione centrale; da almeno cento lavoratori di almeno due imprese o unità produttive situate in non meno di due Stati membri diversi; dalle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nell'impresa o nel gruppo di imprese interessato.

La procedura istitutiva è costituita da un accordo, disciplinato dall'articolo 9, tra la direzione centrale ed una delegazione speciale di negoziazione, i cui membri di designazione italiana sono scelti - ai sensi dell'articolo 6 - dalle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie. La composizione della delegazione speciale di negoziazione è disciplinata dall'articolo 7, che prevede un numero di membri compreso tra 3 e 17. Precisa che il testo attualmente vigente della direttiva 94/45/CE stabilisce un numero massimo di 18 membri.

I componenti italiani del CAE, ovvero i titolari della diversa procedura, sono designati per un terzo dalle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale (applicato nell'impresa o nel gruppo di impresa interessato) e per i restanti due terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie.

Ribadito che si tratta del recepimento di una direttiva comunitaria già da tempo emanata, formula una proposta di parere favorevole.

Domenico Benedetti Valentini, presidente, sottolineando la necessità di ulteriore approfondimento della materia, osserva che la complessità dello schema di decreto dimostra la vastità delle procedure relative ai prestatori d'opera nei gruppi di imprese. Il recepimento della normativa europea risulta un atto dovuto non solo perché il nostro paese è stato sottoposto ad una procedura di infrazione, ma perché riguarda il fondamentale principio della collaborazione sociale. Considerata la delicatezza della materia e che il termine previsto per il parere è il 12 marzo 2002, propone un'ulteriore riflessione sullo schema di decreto in esame.

Andrea Di Teodoro (FI), relatore, condividendo la necessità di un ulteriore approfondimento, ricorda che sta partendo un tavolo di trattativa tra il Governo e le parti sociali sul recepimento della direttiva 2001/86/CE. Chiede che nel corso dell'esame si dia luogo ad un corso di audizioni secondo quanto sarà stabilito dall'ufficio di presidenza.

Pietro Gasperoni (DS-U), rilevato che lo schema del decreto in esame ripercorre in gran parte i contenuti dell'accordo interconfederale siglato nel 1996, chiede l'audizione delle organizzazioni sindacali imprenditoriali che lo sottoscrissero e che sono destinatarie del presente atto normativo.

Domenico Benedetti Valentini, presidente, prende atto delle richieste dei deputati Di Teodoro e Gasperoni e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

[Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/45/CE relativa all'istituzione di un Comitato aziendale europeo. Atti del Governo - Atto n. 77

I resoconti delle attività della Commissione su Internet:

<http://www.camera.it/index.asp?content=%2Fattivit%2Fattivit%2F>

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI Commissione (Lavoro e previdenza sociale)

Attività della Commissione

IL SENATO SOSPENDE TEMPORANEAMENTE L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

13 e 19 febbraio 2002 - La Commissione prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio con la replica del relatore e del sottosegretario Sacconi e con la conclusione dell'esame preliminare. Illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 da parte dei Sen.ri Gruosso, Piloni, Battafarano e Viviani (DS - U) e dai Sen.ri Sodano (Rif. Com.), Pagliarulo (Comunisti Ital.), Ripamonti (Verdi - U), Eufemi (CCD-CDU), Vanzo (L. Nord - Padania) e Montagnino (Margherita-U).

Il relatore **Tofani (AN)** illustra un emendamento che sopprime gran parte dei numeri nei quali si articola la lettera b) del comma 2 (modernizzazione e razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico), e illustra un emendamento volto a introdurre uno specifico regime di sanzioni civili e penali. Rinvio dell'illustrazione di alcuni emendamenti, sempre riferiti all'articolo 1, in attesa che su di essi si pronunci la 5ª Commissione permanente.

20 febbraio 2002 - La senatrice Piloni (DS-U) prospetta l'opportunità di un breve rinvio dell'esame, in attesa di conoscere i risultati dell'incontro del Presidente del Consiglio con le parti sociali.

I senatori **Montagnino (Margherita - U) e Malabarba (Rif. Com.) e Ripamonti (Verdi-U)** dichiarano di condividere la proposta. Il Presidente Zanoletti ritiene preferibile procedere all'esame senza rinvio, dato che nella seduta odierna si procederà esclusivamente all'illustrazione delle proposte emendative e non anche alla votazione delle stesse.

Interviene il sottosegretario Sacconi, il quale fa presente che non è da escludere che l'Esecutivo formuli autonomamente proprie proposte emendative, finalizzate a rimodulare il testo in base alle risultanze emerse nel confronto tra le parti sociali. A tal fine comunica che è stata istituita in sede governativa un'apposita Segreteria tecnica con il compito non solo di assistere le parti sociali nel dibattito, ma anche di acquisire elementi informativi, per valutare l'opportunità di eventuali autonome iniziative da parte dell'Esecutivo. La proposta metodologica verrà sottoposta alle parti sociali nel corso dell'incontro previsto nella giornata odierna e di conseguenza qualora venisse accolta sarebbe opportuno rimodulare i tempi parlamentari; qualora tale impostazione metodologica venisse respinta, sarebbe preferibile mantenere inalterata la attuale programmazione dei lavori della Commissione.

I senatori Battafarano (DS-U) e Treu (Margherita-U) aderiscono alla proposta formulata dalla senatrice Piloni. La proposta messa ai voti viene respinta.

I senatori Treu, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Morra descrivono gli emendamenti presentati all'art.1.

Il Sen. **Ripamonti** chiede al relatore se intenda formalizzare in uno specifico emendamento quanto da lui affermato sulla questione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Il relatore Tofani chiarisce che nel suo intervento intende sviluppare una riflessione sul tema della rappresentanza sindacale, anche per evitare che la discussione si areni su una disputa

meramente lessicale, circa la preferenza da accordare alla dizione “comparativamente rappresentativo” rispetto all’altra “comparativamente più rappresentative”. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di valutare la possibilità di non modificare nel disegno di legge la formulazione normativa riguardante le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il sottosegretario Sacconi concorda. Rinvio.

21 febbraio 2002 - Il sottosegretario Sacconi riferisce alla Commissione sull’esito dell’incontro di ieri tra il Governo e le parti sociali e invita la Commissione a ridefinire i tempi per l’esame del disegno di legge n. 848, in modo da renderli compatibili con la concertazione sociale attualmente in corso, che dovrà svolgersi nell’arco di sessanta giorni, fatta salva la possibilità di contenute proroghe, ove queste siano concordemente richieste dalle organizzazioni sociali. Interviene il Sen. Battafarano, il quale esprime rammarico per la decisione assunta dal Governo durante l’incontro del giorno precedente di respingere la proposta di stralcio dell’articolo 10 del provvedimento.

Il sen. **Viviani** chiede al rappresentante del Governo di precisare la portata del confronto svoltosi nella precedente seduta, non essendo chiaro se lo stesso sia stato incentrato solo sul disegno di legge n. 848 oppure anche sulla materia pensionistica e su quello fiscale.

Interventi critici dei senatori Montagnino, Ripamonti, Sodano, Grusso e Dato.

Il relatore Tofani non condivide le osservazioni emerse nel corso del dibattito circa una diminuzione del ruolo delle Camere nella discussione del disegno di legge.

Il Presidente Zanoletti fa presente che il contrasto tra maggioranza e opposizione è frutto di legittime scelte politiche assunte dalle parti e che lo stesso non è quindi suscettibile in alcun modo di sminuire la dignità istituzionale del Parlamento.

Segue la replica del sottosegretario Sacconi. Viene accolta dalla Commissione la proposta formulata dal rappresentante del Governo di sospendere temporaneamente l’esame del disegno di legge – Rinvio.

[(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - (357) STIFFONI ed altri. - Norme per la tutela dei lavori atipici - (629) RIPAMONTI. - Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici - (869) MONTAGNINO ed altri. - Norme per la tutela dei lavori “atipici” - Esame in sede referente - Seguito dell’esame congiunto e rinvio]

I resoconti delle attività della Commissione su INTERNET:

http://notes3.senato.it/ODG_PUBL.NSF/rs11

Lavoro, verso una nuova stagione di dialogo?

Il confronto-scontro sul mercato del lavoro è entrato in una fase calda. Se la mediazione del governo, volta ad un congelamento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, è riuscita a spaccare il fronte sindacale almeno per quel che riguarda la strategia, il successivo confronto fra le parti sociali ha fatto emergere un'esigenza condivisa da tutti i protagonisti: il governo per i prossimi due mesi deve fare un passo indietro lasciando dialogare le parti sociali. Sindacati ed industriali su un punto si sono infatti trovati tutti d'accordo: il governo farebbe bene ad astenersi da qualsiasi proposta per i due mesi concessi alle parti sociali per trovare un comune accordo. Questa la conclusione di una settimana vissuta sul filo del rasoio, con Berlusconi che è riuscito a rilanciare la palla del dialogo, ma che ha dovuto incassare un no a denti stretti di industriali e sindacati sul fronte delle proposte concrete. La proposta avanzata dal presidente del Consiglio di prevedere 24 mesi di retribuzione per i lavoratori i cui contratti saranno risolti ha fatto indignare il sindacato ("la dignità dei lavoratori non si paga con i soldi") e ricevuto un "no grazie" da parte degli stessi industriali. Insomma se la mediazione di Palazzo Chigi, che ha in parte consentito di superare le crepe create nella maggioranza sull'articolo 18, è la benvenuta per la ripresa del dialogo, il terreno del confronto è materia delle parti sociali, che lo hanno fatto capire a chiare lettere a Torino, dove si sono incontrati nel fine settimana tutti gli attori della riforma per un convegno sulle relazioni industriali.

La settimana era iniziata con un confronto tra Cgil-Cisl-Uil per concordare la strategia da opporre al governo in tema di stralcio dell'articolo 18 e con l'esordio in Parlamento della delega sulla riforma del mercato del lavoro. Tuttavia, la vera e propria svolta c'è stata a metà settimana quando Palazzo Chigi, dopo aver convocato le parti, ha dato due mesi di tempo per definire una soluzione condivisa e ha chiesto, nel contempo, alle Camere di rallentare l'iter della delega. No, dunque, allo stralcio dell'articolo 18 come richiesto da Cgil-Cisl-Uil, ma un congelamento in attesa di conoscere il frutto del dialogo sociale. Una proposta che ha fatto emergere subito la differenza di opinioni in tema di strategie all'interno del sindacato, con Cisl e Uil pronte a sedersi intorno ad un tavolo per dialogare e la Cgil, invece, decisa a convocare anche unilateralmente una manifestazione nazionale e uno sciopero generale per i primi di aprile. Nonostante la diversità di toni, però, le sfumature hanno lasciato capire che su un punto il fronte sindacale è compatto: l'articolo 18 non si tocca. In caso contrario, Cisl e Uil scenderanno in piazza accanto alla Cgil, che ha annunciato una protesta di otto ore per il 5 aprile, data peraltro considerata in ogni caso "flessibile" per fronteggiare le varie situazioni che si creeranno in queste settimane. Insomma, mobilitazione sì ma con un occhio alla discussione, proprio mentre rischia di tramontare definitivamente l'obiettivo dell'esecutivo di presentarsi al vertice europeo di Barcellona con in mano la riforma del mercato del lavoro. D'altra parte, gli stessi industriali, al di là delle dure prese di posizione del presidente della Confindustria D'Amato, temono che la discussione possa fossilizzarsi sull'abolizione dell'articolo 18, a discapito di nodi più importanti da sciogliere. L'amministratore delegato della Fiat, Paolo Cantarella, ha ricordato infatti che la discussione sull'articolo 18, sebbene sia importante, rischia di impedire il confronto su temi vitali per la competitività delle imprese: "abbiamo tante cose di cui discutere: sommerso, Nord-Sud, minor tasso di occupazione, maggiore competitività nel nostro Paese. L'Italia è il Paese che attira meno investimenti esteri e ci sarà pure un motivo. Per rimuovere questi problemi ci si siede intorno ad un tavolo e si parla".

Nel fine settimana, a Torino, più che un confronto c'è stato un dialogo tra sordi. Da un lato, Cofferati ha ribadito la decisione della propria Confederazione di arrivare allo sciopero generale il 5 aprile negando che si tratti di uno sciopero politico. Dall'altro, il presidente di Confindustria D'Amato ha mandato a dire alla Cgil di "non nascondere la testa sotto la sabbia" e di "non sbattere la porta in faccia alla storia", per poi rivolgersi al governo cui ha chiesto il mantenimento delle promesse elettorali: riforme vere e subito. Dal canto loro Cisl e Uil - che hanno rivendicato come un successo sindacale la sospensione per due mesi della discussione parlamentare sulla delega - si sono dette disponibili a sedersi intorno al tavolo a patto che non si parli di articolo 18. In realtà se Cofferati dice a chiare lettere che Berlusconi vuole truccare la trattativa e Cisl e Uil puntano a vedere le carte del governo, gli industriali per il momento hanno salutato l'iniziativa di Palazzo Chigi come una mossa necessaria per sbloccare un confronto giunto ormai su un binario morto. Riportare il confronto fuori del Parlamento è senza dubbio un tributo alla concertazione riconosciuta ancora indispensabile da tutte le parti sociali. Se il presidente dell'Unione Industriale di Torino Andrea Pininfarina ha sottolineato che Confindustria non disegna un futuro senza sindacato, Cofferati si è detto non disponibile a trattare sul ridimensionamento dei diritti dei lavoratori, mentre il leader della Cisl Pezzotta ha tenuto a precisare che "se la Cgil non viene, non è un accordo separato".

Accantonato per il momento l'articolo 18, sul tavolo del confronto inizia una trattativa su temi decisivi per i lavoratori: dalla flessibilità agli ammortizzatori sociali, dal Mezzogiorno alla formazione, passando per i diritti da riconoscere ai nuovi lavori. Se artigiani, commercianti e agricoltori plaudono alla ripresa del confronto chiedendo più garanzie per i lavoratori autonomi, le Acli hanno sollecitato una maggiore attenzione per i nuovi lavori che non godono di diritti sindacali. In attesa di conoscere se la Cgil arriverà all'appuntamento dello sciopero generale da sola, ripetendo l'esperienza del 7 marzo 1968 quando la confederazione guidata da Luciano Lama protestò contro la riforma delle pensioni dell'allora governo Moro, occorrerà comprendere quale piega prenderà il confronto. Un confronto reso ancora più difficile dal fatto che, rispetto al passato, questa volta si punta a trovare un accordo per la riforma del mercato del lavoro senza conoscere quali risorse il governo intende mettere sul piatto. Se, infatti, è impensabile una riforma del mercato del lavoro a costo zero, per il momento non solo non si conosce l'entità dei finanziamenti che il governo renderebbe disponibili, visto che non sono stati previsti in Finanziaria, ma non si sa neanche quali potrebbero essere i tempi per la modulazione dei finanziamenti. Proprio la mancata comunicazione delle risorse sostenibili e la scarsa attenzione alla componente finanziaria della riforma del mercato del lavoro potrebbero di fatto far fallire l'intera trattativa.

Raffaella Cascioli

OSSERVATORIO REGIONALE

VALLE D'AOSTA

FORMAZIONE: LA REGIONE ORGANIZZA CORSI PER I RESPONSABILI TECNICI DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE DEI RIFIUTI

L'Assessorato dell'Industria, Artigianato ed Energia organizza moduli di formazione di base e di specializzazione per l'acquisizione delle qualifiche di responsabile tecnico delle aziende che svolgono attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti, bonifica dei siti e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero.

La nomina di un tecnico qualificato è condizione per l'iscrizione delle imprese che svolgono a titolo professionale tali attività all'apposito Albo; l'adesione essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio dei procedimenti di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti.

<http://notes.regione.vda.it/Comunicati.nsf/80e5728bbc501405c1256ab60051aafd/43889d51b5d06918c1256b68004e92e9?OpenDocument>

PIEMONTE

“VINCENTI NELL'ERA DEL CAMBIAMENTO”: LA REGIONE LANCIAMO UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE SULLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con un tour che, dal 19 febbraio al 5 marzo, toccherà oltre 30 città piemontesi, la Regione lancia una campagna promozionale sulle politiche del lavoro e della formazione professionale. Il tour prevede l'utilizzo di due camper, dai quali verrà distribuito materiale informativo e fornita una risposta alle richieste di informazione dei cittadini.

Nelle scorse settimane è stato anche rilanciato il sito internet <http://www.regione.piemonte.it/piemontelavoro>, che contiene tutte le informazioni sulle politiche per il lavoro programmate a livello regionale con il cofinanziamento dal Fondo Sociale Europeo.

VENETO

RICOSTITUITO A VENEZIA IL COMITATO PROVINCIALE INPS

Con un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato ricostituito, presso la sede provinciale dell'INPS, il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Comitato rimarrà in carica per quattro anni, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 16 gennaio 2002, Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Venezia, in GU n. 40 del 16-2-2002]

MARCHE

FONDO SOCIALE EUROPEO: BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO PER ESPERTI DI PROTEZIONE CIVILE

La Regione ha approvato il programma per la progettazione del corso di formazione per esperti di protezione civile da finanziarsi con le risorse di cui all'asse D, misura 2 Programma Operativo Regionale (POR) per l'Ob. 3 del settennio 2000-2006.

Per la realizzazione e gestione del progetto ci si dovrà attenere a quanto previsto dalla DGR n. 2992 dell'11.12.01, "Vademecum per la gestione ed il controllo delle attività di formazione professionale". I criteri per la valutazione dei progetti sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1389 del 19.06.2001.

Saranno ammessi alla frequenza dei corsi i dipendenti del servizio Protezione civile della Regione Marche, un dipendente per ciascuna delle quattro Amministrazioni provinciali, per ciascuna delle 13 comunità montane e per ciascuno dei quattro Capoluoghi di provincia. Eventuali disponibilità residue saranno destinate a dipendenti dei comuni sui quali incombono particolari rischi o di maggior dimensione demografica. I soggetti da ammettere alla formazione saranno individuati direttamente dalle amministrazioni interessate.

[Deliberazione n. 201 del 30.01.2001 in BUR Marche n. 20 del 13.02.2001 - POR Marche - FSE - Ob. 3, asse D, misura 2 - Approvazione il bando di accesso per la progettazione e la realizzazione di un corso di formazione per esperti di protezione civile]

<http://www.lavoro.marche.it>

FORMAZIONE PROFESSIONALE: COMPLETATA LA SELEZIONE DEI PROGETTI

L'Assessorato regionale alla Formazione professionale ha terminato la valutazione dei progetti presentati ai sensi della direttiva regionale n. 217 del 20 febbraio 2001. Gli elenchi dei progetti ammessi al finanziamento e di quelli dichiarati non ammissibili sono pubblicati sul sito internet dell'Assessorato.

I progetti sono relativi alle seguenti Misure POR: A.2 "Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo"; A.3 "Inserimento e reinserimento nel MDL di uomini e donne fuori del mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi"; B.1 "Inserimento lavorativo e reinserimento di soggetti a rischio di esclusione sociale"; C.2 "Formazione superiore e universitaria"; C.3 "Istruzione e formazione permanente"; D.1 "Sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle PMI"; D.2 "Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego e sostegno all'imprenditorialità, al lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari"; E.1 "Promozione della partecipazione femminile al MDL"; F "Formazione integrata nelle azioni del POR - Rafforzamento degli interventi".

[Delibera n. 1049 del 30 ottobre 2001 "Art. 10 L.R. n. 10 del 30 marzo 1995 - Programma azioni formative per l'anno 2000/2001"; Delibera n. 193 del 4 febbraio 2002 "Delibera G.R. n. 1049/2001: Art. 10 L.R. n. 10/95 - Programma azioni formative per l'anno 2000/2001 - Rettifica"]

http://europa.molisedati.it/molise/home.nsf/pages/Assessorato_FP

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

RINNOVATO IL BIENNIO ECONOMICO DEL CCNL DEL 9.12.99 PER I DIPENDENTI DEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

In data 16 novembre 2001 l'UNIMA e le organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL hanno rinnovato il biennio economico del CCNL 9 dicembre 1999 per i dipendenti del settore dell'agricoltura.

Nella tabella indichiamo i nuovi minimi retributivi da corrispondere con decorrenza 1° gennaio 2002, 1° gennaio 2003 e 1° luglio 2003.

	Livelli Minimi retributivi da corrispondere dal 1° gennaio 2002 - 1° gennaio 2003 - 1° luglio 2003		
1	1.230,08	1.242,38	1.267,23
2	1.167,38	1.179,05	1.202,63
3	1.089,95	1.100,85	1.122,87
4	1.009,26	1.019,35	1.039,74
5	964,00	973,64	993,11
6	856,59	865,15	882,46

FIRMATA INTESA TRA LE PARTI PER IL RINNOVO PARTE ECONOMICA DEL CONTRATTO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO

Lo scorso 5 febbraio è stata siglata un'ipotesi di accordo tra le delegazioni di Uniontessile e di Femca, Filtea e Uilta sul rinnovo della parte economica del CCNL 19.5.00 settore tessile-abbigliamento.

Tra le novità più importanti:

- un aumento al livello medio (parametro 175) di 73,00 €. L'intesa prevede che gli importi di aumento siano suddivisi in tre tranches: la prima dall'1.3.02, la seconda dall'1.11.02 e la terza ed ultima dall'1.6.02. Per le aziende terziste del Mezzogiorno gli aumenti medi sopra specificati entreranno in vigore sei mesi dopo.
- il pagamento, con la retribuzione del mese di febbraio 2002, di una tantum di 61,97 € (pari a lire 120.000) per i lavoratori in forza alla data del 4.2.02. La suddetta una tantum, commisurata all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1 gennaio 2002 – 28 febbraio

2002, subirà una riduzione proporzionale in alcuni casi particolari (servizio militare; - aspettativa; - assenza facoltativa post-partum; - cassa integrazione guadagni a zero ore; - assunzione nel corso del periodo).

12.2.2002: SIGLATO L'ACCORDO DI RINNOVO PER DIPENDENTI INDUSTRIE CHIMICHE E FARMACEUTICHE

E' stato raggiunto l'accordo per il rinnovo della disciplina collettiva applicabile ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali chimiche, chimico-farmaceutiche, delle fibre chimiche, dei settori ceramica e abrasivi, detergenza, dielettrici, dattilografici, elettrodi di carbone. L'accordo di rinnovo entra in vigore il 1° gennaio 2002 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2005 (al 31 dicembre 2003 limitatamente alla parte economica).

Ecco le principali novità introdotte dall'accordo.

1) Lavoro interinale

Disciplinate le ipotesi di ricorso al lavoro temporaneo:

1. esecuzione di attività o servizio definito o predeterminato nel tempo, anche non avente carattere eccezionale o occasionale; 2. punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili o anche indotte dall'attività di altri settori, che non sia possibile evadere con le risorse normalmente impiegate; 3. lavorazioni che presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività; 4. per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate; 5. sostituzione di lavoratori assenti per periodi feriali non programmati; 6. sostituzione di lavoratori in aspettativa, in congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate; 7. sostituzione di lavoratori assenti per la partecipazione a corsi di formazione; 8. per coprire posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro di personale a tempo indeterminato.

Il numero di lavoratori interinali non può superare il 12% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'impresa. In ogni caso:- indipendentemente dal numero di contratti a tempo indeterminato in atto, è possibile la conclusione di 10 contratti di lavoro temporaneo, - il numero di lavoratori interinali non può eccedere il numero dei lavoratori a tempo indeterminato. Le eventuali frazioni di unità derivanti dall'applicazione della percentuale sopra riportata vengono arrotondate all'unità superiore.

- 2) Disciplina speciale per le imprese di produzione di olii lubrificanti, di imbottigliamento e di distribuzione di G.P.L.

Tali attività rientravano in precedenza nell'ambito di applicazione del CCNL Petrolio, lubrificanti e G.P.L. Le parti hanno stabilito una disciplina speciale applicabile a lubrificanti e G.P.L., individuando caso per caso norme sostitutive o integrative.

3) Orario di lavoro

- 1) Turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3x7 e 2x7): 232,5 giornate lavorative l'anno.
- 2) Per i lavoratori giornalieri e i turnisti 2x5, 3x5, 2x6 e 3x6, l'orario settimanale potrà essere realizzato nei seguenti modi: a) su un arco di 4, 5 o 6 giorni settimanali, con orario medio settimanale compreso tra 37 ore e 45 minuti e 40 ore;b) come media su un arco pluripeperiodale di più settimane di durata massima pari a 12 mesi.

4) Maggiorazioni orarie

I lavoratori a ciclo continuo che effettuano prestazioni lavorative eccedenti le 232,5 giornate lavorative annue percepiscono le maggiorazioni orarie di seguito riportate: - 10% per le prime 4 ore settimanali; - 25% per le successive 4 ore; - 35% oltre le 8 ore. Per i lavoratori

dei settori ceramica e abrasivi le parti hanno previsto tre nuove ipotesi di maggiorazione oraria: - lavoro straordinario oltre 48 ore settimanali: 30% - lavoro straordinario notturno oltre 48 ore settimanali: 70% - lavoro notturno non compreso in turni: 45%.

5) Telelavoro

I costi della postazione lavorativa, così come quelli telefonici nonché le spese di manutenzione e gestione e quelle per rendere la postazione conforme alle vigenti normative sull'igiene e sicurezza del luogo di lavoro, sono a carico dell'impresa. Ferma restando la durata annua della prestazione lavorativa, a livello aziendale vengono definite le modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa.

6) Preavviso di licenziamento e dimissioni

Le parti hanno uniformato per tutti gli operai la durata del periodo di preavviso di licenziamento e dimissioni. Difatti la disciplina attualmente in vigore indica per tutti il termine di 15 giorni.

7) Una tantum

Per tutti i lavoratori in forza alla data del 12 febbraio 2002, è stata prevista una una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio e il 12 febbraio 2002, che verrà corrisposta con la retribuzione del mese di febbraio 2002.

8) Nuovi minimi retributivi

PER IL SETTORE CHIMICO-FARMACEUTICO

Categoria e Posizione

Organizzativa

Minimi retributivi

	1.3.2002	1.9.2002	1.6.2003
A1	1.499,52	1.529,52	1.567,52
A2	1.499,52	1.529,52	1.567,52
A3	1.499,52	1.529,32	1.567,52
B1	1.379,22	1.406,22	1.438,22
B2	1.379,22	1.406,22	1.438,22
C1	1.285,25	1.309,25	1.339,25
C2	1.285,25	1.309,25	1.339,25
D1	1.183,03	1.204,03	1.231,03
D2	1.183,03	1.204,03	1.231,03
D3	1.183,03	1.204,03	1.231,03
E1	1.080,87	1.099,87	1.123,87
E2	1.080,87	1.099,87	1.123,87
E3	1.080,87	1.099,87	1.123,87
E4	1.080,87	1.099,87	1.123,87
F	1.052,46	1.070,46	1.094,46

PER IL SETTORE FIBRE CHIMICHE

**Categoria e Posizione
Organizzativa
Minimi retributivi**

	1.3.2002	1.12.2002	1.9.2003
A1	1.499,52	1.529,52	1.562,52
A2	1.499,52	1.529,52	1.562,52
A3	1.499,32	1.529,52	1.562,52
B1	1.379,22	1.406,22	1.434,22
B2	1.379,22	1.406,22	1.434,22
C1	1.285,25	1.309,25	1.335,25
C3	1.285,25	1.309,25	1.335,25
D1	1.183,03	1.205,03	1.229,03
D2	1.183,03	1.205,03	1.229,03
D3	1.183,03	1.205,03	1.229,03
E1	1.080,87	1.100,87	1.123,87
E2	1.080,87	1.100,87	1.123,87
E3	1.080,87	1.100,87	1.123,87
E4	1.080,87	1.100,87	1.123,87
F	1.052,46	1.071,46	1.092,46

PER IL SETTORE CERAMICA E ABRASIVI

**Categoria e Posizione
Organizzativa
Minimi retributivi**

	1.3.2002	1.12.2002	1.6.2003
A1	1.438,51	1.473,51	1.504,51
B1	.339,38	1.371,38	1.400,38
B2	1.339,38	1.371,38	1.400,38
C1	1.171,05	1.198,05	1.223,05
C2	1.171,05	1.198,05	1.223,05
C3	1.171,05	1.198,05	1.223,05
D1	1.071,44	1.093,44	1.116,44
D2	1.071,44	1.093,44	1.116,44
D3	1.071,44	1.093,44	1.116,44
E1	1.018,79	1.034,79	1.056,79
E2	1.018,79	1.034,79	1.056,79
E3	1.018,79	1.034,79	1.056,79
F	999,78	1.015,78	1.037,78

PER IL SETTORE LUBRIFICANTI E G.P.L.

Livelli Minimi retributivi

	1.3.2002	1.9.2002	1.6.2003
Q1	1.812,00	1.863,00	1.918,00
Q2	1.668,00	1.713,00	1.760,00
A	1.642,00	1.681,00	1.723,00
B	1.527,00	1.563,00	1.601,00
C	1.410,00	1.441,00	1.474,00
D	1.318,00	1.348,00	1.378,00
E	1.249,00	1.274,00	1.303,00
F	1.182,00	1.206,00	1.234,00
G	1.172,00	1.195,00	1.222,00
H	1.106,00	1.127,00	1.152,00
I	1.021,00	1.040,00	1.063,00

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER I LAVORATORI ITALIANI OCCUPATI IN PAESI EXTRACOMUNITARI

Un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha disciplinato le retribuzioni convenzionali per il 2002 dei lavoratori italiani occupati in paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, al fine del calcolo dei contributi e delle imposte. I valori imponibili sono utili, inoltre, per il calcolo del trattamento ordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto ministeriale del 06/02/2002, Determinazione per l'anno 2002 delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, in GU 13 febbraio 2002, n. 37]

http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2002-02-13&redazione=02A01604&numgu=37&progpag=1&swl=0&numprov=0

ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO PER I DIPENDENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE OPERANTI NELL'EDILIZIA

Il giorno 18 febbraio 2002 l'Aniem (Associazione Nazionale Imprese Edili) e le rappresentanze sindacali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) hanno raggiunto l'intesa per il rinnovo della disciplina collettiva applicabile al personale dipendente dalle piccole e medie imprese operanti nell'edilizia, derivante dal CCNL 22 giugno 2000.

UE: VERSO UNA NUOVA DIRETTIVA PER IL LAVORO INTERINALE?

Secondo indiscrezioni raccolte dal "Financial Times" la Commissione europea dovrebbe presentare a breve una proposta di direttiva sul lavoro interinale. La proposta costituisce l'avvio dell'iter di adozione della direttiva e dovrebbe essere posta all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio europeo. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico londinese, la direttiva sarebbe destinata a riconoscere ai lavoratori interinali nuovi diritti, equiparandoli ai lavoratori a tempo indeterminato: in particolare verrebbe sancito per i prestatori di lavoro temporaneo il diritto alla stessa remunerazione dei dipendenti a tempo indeterminato che svolgano mansioni analoghe. Si starebbe ragionando in termini di parificazione anche per quanto riguarda pensione, ferie e altri trattamenti e benefici.

CALL CENTER: IN ARRIVO IL CONTRATTO DI SETTORE...

Assocallcenter, associazione che riunisce un'avanguardia di operatori del settore che gestiscono i call center di aziende grandi e piccole ed è in via di adesione a Confcommercio, sta elaborando la bozza del primo contratto collettivo nazionale degli addetti dei call center. L'obiettivo è avere il contratto pronto prima dell'estate. Tra i cardini previsti: orario multiperiodale (35 o 40 ore settimanali, ma liberamente distribuite tra i giorni lavorati); possibilità di assumere tutti gli addetti part-time con orario di 15 e 35 ore settimanali; rapporto uno a uno tra lavoratori a tempo determinato e flessibili. Nel solo 2001 il settore ha creato 10mila nuovi posti di lavoro, passando complessivamente da 44 a 54mila.

... E L'ULTIMA NOVITÀ È L'OPERATORE DI WEB CALL CENTER

Si tratta di una figura che nasce dall'integrazione di telefonia e internet applicate ai call center, quando le aziende mettono a disposizione dei clienti sia un numero verde sia una consulenza on line. Persone dinamiche appassionate di internet e con buone capacità di comunicazione e sintesi: questo l'identikit di una professione che sta diventando molto richiesta. Nel caso di Metis, società italiana di lavoro temporaneo, il 20 per cento dei lavoratori inviati in missione è composto da operatori di web call center.

INPS: IRREGOLARI QUASI DUE AZIENDE SU TRE

Le circa 85mila ispezioni su altrettante aziende hanno rivelato irregolarità in quasi due casi su tre: è quanto emerge dalla verifica dell'andamento produttivo dell'Inps per il 2001, presentato al consiglio d'amministrazione. Tra i dati rilevati, oltre 130mila lavoratori in posizione irregolare e 1.325 miliardi di lire di contributi evasi. La percentuale di aziende irregolari su quelle complessivamente visitate è del 65,1%, comunque in calo rispetto al 72,6% dell'anno precedente. Le aziende completamente in nero sono una ogni dieci controllate. Sono state condotte inoltre circa 37mila ispezioni sul lavoro autonomo, con percentuale di irregolarità del 55,6 per cento.

CARD. MARTINI: LA FLESSIBILITÀ NON DEVE IMPOSTA COME UN RICATTO

“Servono regole, non liberismo selvaggio. La flessibilità può essere significativa quando è libera e concordata, ma temo che oggi venga imposta come un ricatto”. Il monito è giunto dall’arcivescovo di Milano, il cardinale Carlo Maria Martini, intervenuto nei giorni scorsi nella sua città a un convegno su “Flessibilità e precarietà del lavoro oggi”. Per Martini la flessibilità ha aspetti positivi (stimola la persona a crescere e misurarsi con le proprie possibilità) e negativi (mancanza di regole, che genera precarietà): questi ultimi vanno evitati. Di qui l’appello del cardinale a istituzioni, imprenditori, sindacati, al fine di ricercare soluzioni e sostegni che diano dignità e fiducia alle persone.

L'OCCUPAZIONE CALA NELLE GRANDI IMPRESE (ISTAT)...

Prosegue il calo dell’occupazione nelle grandi imprese del settore industriale: secondo l’Istat nel novembre 2001 la flessione è stata del 3,6% (-26mila unità), la più marcata degli ultimi 12 mesi. Al netto della cassa integrazione, la flessione sale al 4%. L’occupazione va particolarmente male nel settore energetico, le uniche variazioni positive sono per tessile e abbigliamento. Se il lavoro diminuisce nell’industria, registra invece un leggero incremento nelle grandi imprese del settore dei servizi (+0,3%, +0,2 al netto della cassa integrazione).

... MA IN GENERE CRESCE, SPECIE AL SUD (SVIMEZ)

Nel 2001 l’occupazione nel Mezzogiorno è cresciuta del 2,7% (+163mila posti), più che nel Centro Nord (+1,8%). Nel complesso l’aumento è stato del 2,1% (+435mila occupati in tutta Italia). Lo rivela la Svimez, che parla per il Mezzogiorno di risultato eccezionale. Un risultato che, sommato a quello dei due anni precedenti, consente di recuperare le perdite del triennio ‘93/96 e di tornare ai livelli di inizio anni ‘90. In controtendenza, tra le regioni meridionali, solo la Basilicata 8-1,9%). La disoccupazione Meridionale resta comunque più alta rispetto al Centro Nord (+5%).

ISFOL: TROVA LAVORO CHI TUTELA L'AMBIENTE, MEGLIO SE DONNA

Il 76% di coloro che conseguono un diploma universitario in campo ambientale conquista un posto di lavoro per lo più a tempo indeterminato. Lo rivela una ricerca condotta dall’Isfol per il Ministero dell’Ambiente, su un campione di 300 diplomati residenti su tutto il territorio nazionale, il cui percorso formativo si è compiuto negli anni accademici 1996-97, 1997-98 e 1998-99.

La metà degli occupati si è inserita nel mercato dopo sei mesi al massimo dal conseguimento del diploma universitario. Le aree geografiche che hanno offerto maggiori opportunità sono state il Centro (87,3%) e il Nord Est (85,1). Più debole il bacino occupazionale al Sud (52,2%); più numerose le occupate (79,3%) che gli occupati (75,1%).

TREMILA NUOVE IMPRESE IN ITALIA NEL TRIENNIO 1998-2001

Grande natalità nel nostro paese per le imprese medie e piccole: è quanto risulta dal Rapporto annuale della Commissione Europea sullo stato di attuazione della carta europea per le piccole imprese. Tremila nuove imprese sono venute alla luce: merito, secondo La Commissione, della legge n. 340/2000, che ha semplificato l’iter per la costituzione di nuove imprese riducendone anche i costi. Lo snellimento degli iter burocratici – sempre secondo la UE è attribuibile allo sportello unico per le imprese e a tutta una serie di interventi di riforma e semplificazione normativa attuati dall’Italia, compreso il regime fiscale ridotto per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo introdotto con la Finanziaria per il 2001.

MENO PROFESSORI DAL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

Un decreto appena firmato dal Ministro Moratti stabilisce un taglio di 8.500 docenti a partire dall’anno scolastico 2002/2003. Il taglio più drastico si avrà nelle scuole superiori (meno quattromila). Ai primi posti per riduzione di insegnanti la Lombardia (- 536), seguita dalla Campania (- 433) e dal Lazio (- 411). Vengono poi la Puglia (- 363), la Sicilia (- 362), il Veneto (- 290).

Diminuiscono anche gli insegnanti elementari: - 2.500, in proporzioni maggiori sempre in Lombardia (- 375) ed in Campania (-275).

2.000 docenti in meno nelle scuole medie inferiori, nessuna riduzione; invece, nella scuola materna.